

IL CONTRATTO MATRIMONIALE QUALE MECCANISMO GIURIDICO DI ATTUAZIONE STORICA DEL SACRAMENTO: LA VISIONE DI S. TOMMASO D'AQUINO

1. Com'è noto, il CIC 1983 utilizza il termine «*contractus*» in campo matrimoniale esclusivamente nel can. 1055 § 2; difatti, dopo aver dichiarato —al § 1— che il matrimonio¹ è il patto («*matrimoniale foedus*») con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, ordinata per sua natura al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole², ed aver affermato che esso viene elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento («*a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est*»), il canone 1055, nel § 2, ne desume una logica conseguenza: «*per cui* («*Quare*») *tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento*»³.

E' importante osservare, in via preliminare, che l'indole sacramentale non attiene soltanto al momento celebrativo dell'*in fieri*, ma anche e soprattutto al matrimonio in quanto realtà relazionale costituita una volta per

1 Il termine «*matrimonio*» è una voce latina, che si fa derivare etimologicamente da «*mater*» e «*munus*» («*l'ufficio della madre*»): con esso si pone in rilievo la funzione prevalente della madre nella nascita, allevamento ed educazione dei figli (cf. A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli, 1988, p. 503-504).

2 Il consorzio matrimoniale si basa, dunque, radicalmente sulla diversità dei sessi e sulla loro complementarità fisica e psicologica tra un uomo e una donna, in vista della procreazione e dell'educazione dei figli. Il «*bonum coniugum*» comporta il mutuo sostegno e la mutua integrazione dei due esseri, che reciprocamente si donano e si accettano in maniera completa ed in perpetuo, per realizzare non unicamente una sola carne, ma anche un cuor solo ed un'anima sola (cf. Ioannes Paulus pp. II, Adhort. ap. *Familiaris consortio*, diei 22 novembris 1981, n. 13, in AAS, 74 [1982], p. 93).

3 La formulazione del Codice orientale, al can. 776 § 2, dice: «*Ex Christi institutione matrimonium validum inter baptizatos eo ipso est sacramentum, quo coniuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo uniuntur gratiaque sacramentali veluti consecrantur et roborantur*». Questo testo esprime la stessa teoria di base del menzionato can. 1055 del CIC, ma esposta in modo positivo e in una prospettiva che consente di estenderla al matrimonio *in facto esse* come sacramento permanente (così C. J. Errazuriz M., *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d'Aquino*, in Aa.Vv., *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano, 2004, p. 45).